CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LEONE RAFFAELE

Presentata il 14 novembre 1959

Passaggio alla carriera, gruppo o categoria superiore dei dipendenti statali in base al titolo di studio da essi posseduto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trova la sua principale ragione di essere nel principio dell'equità, nonché nel desiderio di eliminare assurde situazioni venutesi a creare tra i vari dipendenti civili delle Amministrazioni statali, a causa dei provvedimenti legislativi che, nel meritevole intento di sanare alcune condizioni particolari, limitandosi soltanto ad alcuni gruppi o ad alcune Amministrazioni, hanno trascurato situazioni non meno degne di considerazione, determinando perciò ingiustizie e parzialità.

Si ritiene superfluo elencare i diversi provvedimenti con cui – attraverso varie fasi – perfino il personale non di ruolo è stato sistemato in ruolo – senza prove di esame – nella carriera corrispondente al titolo di studio conseguito.

Il fatto stesso che diverse proposte di legge siano già state presentate per ottenere che anche al personale già di ruolo venga concessa la possibilità di passare alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto tramite un provvedimento eccezionale, è indice del desiderio generale di sanare la situazione creatasi.

La presente proposta, pertanto, collima perfettamente con le considerazioni riportate nelle altre proposte di cui si è fatto cenno, mentre si distingue da esse per la forma e la sostanza delle norme auspicate.

Infatti, pure seguendo la tesi del concorso interno riservato agli aventi i requisiti prescritti, tale concorso viene stabilito non soltanto per titoli, ma anche per esami. Inoltre i vincitori del concorso dovranno superare in adeguato periodo di prova nella nuova funzione, prima di esservi definitivamente assegnati.

Ciò, per garantire all'Amministrazione l'idoneità dei candidati e la loro preparazione culturale e professionale.

Si è ritenuto anche necessario rispettare il principio degli organici delle varie Amministrazioni, fissando il passaggio alla nuova carriera entro i limiti di essi, tramite il graduale esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 3.

Come si potrà notare, dall'approvazione di tale norma, nessun ulteriore aggravio deriverà al Tesoro (trattandosi di passaggio ad altra carriera ma entro i limiti dell'organico) né alcun danno verrà arrecato alla carriera degli impiegati già di ruolo nella carriera alla quale verrà effettuato il passaggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nelle carriere direttive e di concetto delle Amministrazioni dello Stato saranno assegnati, tramite concorso interno per titoli ed esami riservato, al personale civile di ruolo, inquadrato nelle carriere di concetto ed esecutive delle rispettive Amministrazioni, che sia in possesso rispettivamente di un titolo di studio universitario per i concorsi alle carriere direttive e di un titolo di scuola media superiore per i concorsi alle carriere di concetto, oppure di altro titolo che sia stato in precedenza riconosciuto valido dalle Amministrazioni per la partecipazione ai concorsi direttivi e di concetto.

ART. 2.

La prova di esame consisterà in un colloquio sui servizi di Istituto della corrispondente carriera per la quale il candidato concorre.

ART. 3.

I candidati che pur conseguendo la idoneità nei concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge non risultassero vincitori per effetto della loro posizione nelle rispettive graduatorie di merito, saranno inclusi in speciali graduatorie e verranno assorbiti nei ruoli organici delle corrispondenti carriere cui aspirano, nel limite della metà dei posti che si renderanno annualmente vacanti e fino all'esaurimento completo delle rispettive graduatorie, con possibilità di assorbimento anche presso i dipendenti uffici periferici o presso altre Amministrazioni.

ART. 4.

Il personale che avrà ottenuto il passaggio a carriera superiore ai sensi della presente legge, sarà sottoposto a un periodo di prova della durata di anni uno per la carriera direttiva e di mesi sei per la carriera di concetto.

Qualora il periodo di prova non dovesse sortire esito favorevole, il personale stesso tornerà ad occupare la posizione economica

e di carriera in cui si trovava all'atto della promozione, aggiornata con l'ulteriore anzianità nel frattempo maturata.

ART. 5.

Nella nuova carriera, verrà computato a tutti gli effetti, in favore del personale di cui ai precedenti articoli, la metà dell'anzianità di servizio eventualmente trascorsa in carriera immediatamente inferiore, o un terzo dell'anzianità stessa se trattasi di servizio trascorso in carriera non immediatamente inferiore.